



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Provinciale

N. 12 / 2021

09/03/2021

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 - 2023. PIANO
OPERATIVO ANNUALE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE
ORGANICA.**

Il giorno 09/03/2021 alle ore 13,58, e seguenti, in Enna, Piazza Garibaldi, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Enna, il Commissario Straordinario Dott. Girolamo Di Fazio, nominato con D. P. Reg. Sic. n. 515/GAB del 01/02/2021, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Michele Iacono.

**SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
ATTIVITA' SOCIO- ECONOMICHE E CULTURALI
Servizio: Gestione risorse umane e trattamento giuridico**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2023.
Piano operativo annuale. Rideterminazione della dotazione organica.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

- l'art. 91, co. 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 stabilisce che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

- l'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dal D. lgs. 25 maggio 2017 n.75, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1. comma 1. adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2 gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti [...] Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter [...] Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente [...] In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di*

cui all'articolo 6-ter [...] Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

- l'art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei bisogni di personale) del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D. lgs. 25 maggio 2017 n. 75, statuisce che: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo cui la “dotazione organica” va adesso intesa quale “dotazione di spesa potenziale” e “valore finanziario”, da cui deriva - nel rispetto dei criteri che presiedono la selezione e la scelta dei fabbisogni da perseguire - che in sede di programmazione è necessario garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e pertanto predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e delle risorse finanziarie a disposizione, “fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”, da cui residua che “in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”.

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 15/2015, il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali, anche delle ulteriori funzioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 27 comma 4 della citata L.R. n. 15/2015, per il finanziamento delle funzioni attribuite ai Liberi Consorzi Comunali il Presidente della Regione emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione;

- il processo di riordino dei Liberi Consorzi Comunali nella Regione Siciliana non è stato ancora portato a pieno compimento stante che i decreti di cui al citato comma 4 dell'art. 27 della L.R. n. 15/2015 non sono stati ancora adottati;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n. 15/2015 “Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti”;

- allo stato permane ancora il riferimento all'Osservatorio Regionale di cui all'art. 25 della LR 15/2015, richiesto di svolgere *“una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta”* nonché di definire *“i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economico-demografica”*.

CONSIDERATO tuttavia, che:

- la Regione Siciliana, con la LR 27/2016 recante *“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”*, ha avviato un mirato percorso finalizzato come in propria rubricazione, successivamente intervenendovi con altre regolamentazioni normative talché, per strutturazione e merito, l'assetto ordinamentale e di scopo è stato man mano sempre più chiaramente esteso anche agli Enti di area vasta, ovvero ai Liberi Consorzi Comunali e alla Città Metropolitane della Regione Siciliana, *specializzando*, in parte quo, le attese determinazioni dell'Osservatorio Regionale di cui all'art. 25 della LR 15/2015;

- nello specifico, inoltre, con l'art. 1, comma 11, lettera a), della LR 12 maggio 2020, n. 9 è stato abrogato l'art. 2 della legge n. 27 del 2016 che disciplinava sulle *Dotazioni organiche Città metropolitane e liberi Consorzi comunali*, da cui residua che i *limiti finanziari* da rispettare per potere procedere ad eventuali assunzioni restano solamente quelli previsti dal legislatore nazionale;

ASSUNTO che,

-con riferimento ai richiamati *limiti finanziari*, non è di immediata applicazione l'art. 33, comma 1 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, che ha introdotto rilevanti novità in materia, stante la mancata emanazione, con riferimento agli Enti intermedi, del previsto DM che ne dovrebbe disciplinare le relative modalità attuative, da cui deriva, allo stato odierno, per la programmazione delle assunzioni presso gli Enti di area vasta fare ancora riferimento alle disposizioni previgenti ed, in particolare:

- a quanto disposto dall'articolo 3 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, come infine modificato dall'art. 14 bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2019 convertito in legge n.26/2019, secondo cui:

[...] Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della pro-

grammazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. [...]

[...] gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [...];

- a quanto disposto dall'articolo 1, comma 228, della Legge 208/2015, come successivamente modificato (*dall'art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, dall'art. 22, commi 1-bis e 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, dall'art. 1, comma 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018*) e integrato (*dall'art. 14, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, e l'art. 35-bis, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132*), secondo cui:

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. [...].

- a quanto disposto dall'art. 1, commi 844-846, della L. 205/2017, secondo cui:

Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazio-

ne di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (che prevedeva il divieto di assunzioni a tempo indeterminato nelle province, ndr), le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (che prevedevano il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; di acquisire personale attraverso l'istituto del comando o di prorogare quelli in essere; di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni o di prorogare quelli in essere; di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; di attribuire incarichi di studio e consulenza, ndr), e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (che prevedeva l'esonero del divieto di cui alla lettera c) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali, ndr), sono abrogati.

ATTESO, ancora

- che il superiore coacervo normativo sintetizza, nel rispetto delle condizioni di programmazione e scelta (*aspetto funzionale*), la sostanziale assenza di vincoli all'assunzione, se non di natura finanziaria, a mente dei quali è assentibile la copertura per un 100% della spesa *relativa al personale di ruolo cessato* nell'anno precedente *“se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III”*, 25% per gli altri casi;

- che, con riferimento al cumulo delle risorse destinate alle assunzioni ed all'utilizzo dei residui ancora disponibili, si deve annotare del disposto prima facie contrastante di cui all'art. 3 del DL 90/2014 sopra riportato (a mente del quale *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”*) e quello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, sezione Umbria (*cfr Delibera n. 110 del 31 Luglio 2020*) che, con riferimento al detto arco temporale, ha chiarito che, per quanto riguarda le Province, deve continuare a ritenersi consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente, come stabilito dall' art. 1, comma 845 della

Legge n. 205/2017, non oggetto delle modifiche operate dall'art. 14bis del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

RILEVATO che la superiore ricostruzione, comunque, rileva nella parte in cui risultano essere stati rimossi, a livello normativo nazionale, i generali divieti assunzionali a carico degli Enti di area vasta e perimetrato un primo sistema di calcolo della dotazione finanziaria utilizzabile, nelle more del DM previsto dall'art. 33 del DL 34/2019;

CONSIDERATO, altresì, nella comparazione di quanto sopra con il diritto regionale di cui alla LR 15/2015 e per le parti in cui sussistono profili di autonomia ed esclusività normativa in grado di incidere sulle scelte programmatiche, che delle superiori discipline "autorizzatorie" sono certamente convergenti quelle sulle facoltà assunzionali per il personale a regime giuridico speciale di cui alla LR 27/2016, in ragione dell'espresso **disposto** normativo (cfr. art. 3 della LR 27/2016; art. 26 della LR 8/2018; art. 22 LR 1/2019), su cui conformemente è altresì intervenuta la Corte dei Conti - Sez. di Controllo della Sicilia, ora enucleando che la LR n. 27/2016 *"non ha fissato un divieto assoluto di assunzioni, soluzione adottata dall'art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 medio tempore abrogato, ma ha definito i limiti di spesa cui gli enti devono attenersi"* (cfr. delib. 204/2018/PAR; nel caso in disamina il parere reso verteva sulla possibilità di assunzione delle categorie protette e vincolo richiamato era quello di cui all'art. 2 della LR 27/2016 secondo cui *"la dotazione organica delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31/12/2015 ridotta complessivamente del 15%", poi abrogato con la LR 9/2020*), ora ricostruendo con chiarezza il tessuto normativo di specie, in seno alla deliberazione n. 5/2020/PAR, ove si riporta, a proposito delle assunzioni del personale in parola, e richiamando sia la relazione allegata al giudizio di parifica al rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio 2018, sia la propria deliberazione n. 174/2019/PAR: **1)** che l'attuale quadro normativo regionale ha superato il previgente divieto assunzionale relativamente alle procedure di stabilizzazione del personale precario degli enti locali; **2)** che il legislatore regionale ha quindi voluto dare un impulso univoco per eliminare il fenomeno del precariato dagli enti locali, introducendo una norma di interpretazione autentica che chiarisse la specialità delle procedure di stabilizzazione e ne favorisca quindi la realizzazione; **3)** In base alla chiara lettera del testo normativo (art. 26, comma 6), il contributo finanziario regionale è finalizzato integralmente all'espletamento delle procedure declinate dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, ovvero sia all'assunzione diretta (art. 20, comma 1) sia all'assunzione con procedure concorsuali riservate (art. 20, comma 2); **4)** Il legislatore regionale, tuttavia, non ha limitato la produzione normativa in materia all'ambito delle speciali risorse finanziarie aggiuntive, ma è intervenuto ad integrare in maniera innovativa il testo della disposizione nazionale. Nello specifico, per la fattispecie dell'assunzione diretta, l'art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019, testualmente disciplina quanto segue: *"Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"*.

Ciò detto,

ASSUNTO che:

- i Liberi Consorzi Comunali nella Regione Siciliana, sono chiamati (*art. 27 comma 6, L.R. n. 15/2015*) a garantire ai territori l'espletamento delle funzioni già proprie delle ex Province Regionali;

- presso il Libero Consorzio Comunale di Enna sono in servizio n. 89 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, provenienti dal bacino dei lavoratori appartenenti al precariato di lunga durata nella Regione Siciliana (*n. 20 lavoratori appartenenti al regime transitorio dei L.S.U. ex LLRR 85/1995 e 16/2006; n. 69 lavoratori ex LR 21/2003*) e che rappresentano unità di personale già formato e stabilmente inserito nella struttura organizzativa degli Uffici e che, pertanto il compimento del processo di stabilizzazione rappresenta un effettiva esigenza dell'Ente;

- in relazione al citato personale, i cui rapporti di lavoro a tempo determinato sono stati di volta in volta prorogati nel tempo per far fronte al fabbisogno organizzativo dell'Ente, l'Amministrazione ha già espresso intendimento di procedere ad attivare i processi di stabilizzazione in seno alla deliberazione commissariale n. 58 del 21.12.2020, recante *"Piano triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022"* resa a valle del processo istruttorio arricchito dal confronto con le organizzazioni sindacali (*incontro del 9 novembre 2020*) e dal parere favorevole del collegio dei revisori dei conti (*cfr. parere n. 24 del 19 Dicembre 2020*), ancorché nella considerazione, attuale, che la mancata piena attuazione del quadro normativo vigente impedisce, come in premessa evidenziato, una reale programmazione pluriennale del fabbisogno di personale;

- tali necessità sono tuttora presenti e anzi assumono maggior rilievo in considerazione dell'alto numero di collocamenti a riposo a fronte di nessuna assunzione;

- l'art. 20 del Decreto Legislativo 75/2017 detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio *delle* pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative funzionali di ciascuna amministrazione;

- la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23/11/2017 detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato.

ATTESO altresì che:

- tutte le superiori *norme* sono finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

- ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto legislativo 75/2017 le amministrazioni pubbliche, possono, nel triennio 2018-2020 (*ora fino al 31/12/2021 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, del DL 162/2019 convertito in Legge 8/2020*), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data in vigore del decreto, possessa contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alle data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione..;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quello che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017 (ora 31 dicembre 2020), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

- ai sensi dell'art. 22, comma 3, della LR 1/2019 "Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

RILEVATO che:

- il meccanismo delle predette assunzioni soggiace al limite invalicabile della sostenibilità finanziaria, cui sono specificamente dedicati i commi da 3 a 6 del citato decreto;

- in particolare, il comma 3, del richiamato art. 20 del D. Lgs 75/2017, nel delineare il quadro delle risorse finanziarie che è possibile impiegare ai fini dell'attuazione del piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, precisa che le amministrazioni pubbliche "ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, **calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017**, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis. comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28";

- la Regione Siciliana, con l'art. 26, comma 5 della legge regionale n 8/2018, nel riprodurre il contenuto della legge statale, ha disposto, inoltre, che "Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, **al netto del contributo erogato dalla Regione**, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”.

DATO ATTO

- che la spesa del personale contrattista, con riferimento agli anni 2015 - 2017, è quella di seguito indicata:

Spesa personale contrattista anno 2015					
Livello iniziale	Numero dipendenti	Ore lavoro settimanali	Tabella annuo incluso compensi	Oneri riflessi (incluso irap)	Totale
B1	1	24	€ 12.906,23	€ 5.006,33	€ 17.912,56
B1	47	20	€ 509.503,97	€ 197.636,59	€ 707.140,56
C1	22	24	€ 320.980,90	€ 124.508,49	€ 445.489,39
C1	33	18	€ 359.975,31	€ 139.634,42	€ 499.609,73
D1	1	18	€ 11.862,92	€ 4.601,63	€ 16.464,55
Totale	104		€ 1.215.229,33	€ 94.277,49	€ 1.686.616,79

Spesa personale contrattista anno 2016					
Livello iniziale	Numero dipendenti	Ore lavoro settimanali	Tabella annuo incluso compensi	Oneri riflessi (incluso irap)	Totale
B1	1	24	€ 12.906,23	€ 5.006,33	€ 17.912,56
B1	45	20	€ 365.892,30	€ 141.929,62	€ 507.821,92
C1	21	24	€ 233.674,37	€ 90.642,29	€ 324.316,66
C1	33	18	€ 269.928,20	€ 104.705,15	€ 374.633,35

D1	1	18	€ 8.895,36	€ 3.450,51	€ 12.345,87
Totale	101		€ 891.296,46	€ 345.733,90	€ 1.237.030,36

Spesa personale contrattista anno 2017					
Livello iniziale	Numero dipendenti	Ore lavoro settimanali	Tabella annuo incluso compensi	Oneri riflessi (incluso irap)	Totale
B1	1	24	€ 12.906,23	€ 5.006,33	€ 17.912,56
B1	45	20	€ 487.822,95	€ 189.226,52	€ 677.049,47
C1	21	24	€ 306.458,19	€ 118.875,13	€ 425.333,32
C1	33	18	€ 359.419,83	€ 139.418,95	€ 498.838,78
D1	1	18	€ 11.862,92	€ 4.601,63	€ 16.464,55
Totale	101		€ 1.178.470,12	€ 457.128,56	€ 1.635.598,68

- la media del triennio 2015 - 2017 è di **€ 1.519.748,61**;

CONSIDERATO che:

- allo stato odierno, tuttavia, la spesa derivante dall'eventuale assunzione del personale in parola risulta a totale carico della Regione Siciliana, a ciò pervenendosi dal combinato disposto (*dinamicizzato nel tempo dal legislatore*) delle disposizioni derivanti dalle LLRR 5/2014 e 27/2016 con ulteriori interventi normativi succedutisi che hanno innovato il diritto di specie e conformato la sussistenza di integrale copertura finanziaria anche per gli Enti di area vasta siciliani, come altresì esposto nei contesti amministrativi e giurisdizionali medio tempore maturati. Talché, infatti:

il comma 6 dell'art. 26, della Legge n. 8/2018 ha previsto, con riferimento **a tutti gli "Enti Locali"**, l'avvio delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, *"con contratti a tempo indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015"*, prevedendo a tal fine, quale copertura finanziaria, le *"risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell' articolo 6 e al comma 7 dell'art. 30 della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b,) dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016"*;

il successivo comma 7, inoltre, nello specificare che le procedure di stabilizzazione di cui al precitato comma 6 sono a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali, ne ha individuato, contestualmente, i relativi capitoli di spesa (191310, 191301 e 191320), precisando, tra l' altro, al successivo comma 8, **che dal 2019 e fino al 2038**, la copertura finanziaria degli interventi è assicurata " [...] dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018";

ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 8 dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018, *"La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)".*

A ciò si aggiunge
che la **Regione Siciliana**:

- con la Deliberazione n. 561 del 27 novembre 2020 ha disposto, tra l'altro, di autorizzare il Ragioniere Generale della Regione all'iscrizione *"della somma pari ad € 3.600.000,00 sul capitolo del bilancio regionale 191320 "Fondo per **garantire la quota complementare a carico dei Liberi Consorzi Comunali**, alla data del 31 dicembre 2015, per la proroga e **la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato**, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 215754 "Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell' art. 3 della Legge Regionale n. 27/2016 [...]"*;

- nella nota dell'**Assessorato delle autonomie locali** e della funzione pubblica, dipartimento delle autonomie locali, prot. n. 14602 del 25/11/2020, allegata alla precitata Deliberazione, precisa che *"Tale importo, ovviamente decurtato delle quote relative a cessazioni di personale che a vario titolo si registreranno negli anni, così come disposto dal comma 8 dell' art. 26 della Legge regionale 8/05/2018, dovrà essere garantito fino all' anno 2038, quale copertura degli interventi di stabilizzazione da valere sullo stanziamento del capitolo 21575. [...]"*;

- con nota prot. n. 15039 del 3/12/2020 inviata per conoscenza a questo Libero Consorzio, con riferimento alla Deliberazione di cui sopra, il citato Assessorato ha precisato, tra l'altro, che la stessa deliberazione è frutto di un percorso avviato per *"consentire l'avvio dei processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato in servizio presso gli Enti di area vasta [...]"*, precisando che *"la*

*richiesta inviata agli Enti di area vasta con nota n. 14028 del 17 novembre 2020 rientra nei normali compiti istruttori di questo Dipartimento finalizzati a quantificare le risorse necessarie ai vari enti per sostenere in futuro l'onere del personale con contratto a tempo determinato [...] ed inoltre "Tale analisi risulterà conducente per la quantificazione in termini di spesa del personale che continuerà a prestare, **anche stabilizzato**, servizio presso gli Enti di appartenenza;*

che la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, come già sopra rimesso:

con parere 5/2020/PAR, a richiesta della Città metropolitana di Messina, indica, a proposito delle assunzioni del personale in parola, *(richiamando sia la relazione allegata al **giudizio di parifica** al rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio 2018, sia la propria deliberazione n. 174/2019/PAR)*:

- che l'attuale quadro normativo regionale ha superato il previgente divieto assunzionale relativamente alle procedure di stabilizzazione del personale precario degli enti locali;
- che il legislatore regionale ha quindi voluto dare un impulso univoco per eliminare il fenomeno del precariato dagli enti locali, introducendo una norma di interpretazione autentica che chiarisse la specialità delle procedure di stabilizzazione e ne favorisca quindi la realizzazione;
- che in base alla chiara lettera del testo normativo (art. 26, comma 6), il contributo finanziario regionale è finalizzato integralmente all'espletamento delle procedure declinate dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, ovvero sia all'assunzione diretta (art. 20, comma 1) sia all'assunzione con procedure concorsuali riservate (art. 20, comma 2);
- che il legislatore regionale, tuttavia, non ha limitato la produzione normativa in materia all'ambito delle speciali risorse finanziarie aggiuntive, ma è intervenuto ad integrare in maniera innovativa il testo della disposizione nazionale. Nello specifico, per la fattispecie dell'assunzione diretta, l'art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019, testualmente disciplina quanto segue: *"Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"*.

RITENUTO, per tutto quanto sopra richiamato, che questo Libero Consorzio Comunale di Enna possa esercitare le proprie facoltà di programmazione assunzionale, in seno al presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, relativamente alle stabilizzazioni del personale a tempo determinato, in atto in servizio presso questo Libero Consorzio, al fine di garantire la funzionalità dell'Ente e assicurare l'espletamento delle funzioni proprie delle ex Province Regionali, secondo il disposto di cui all'art. 27 comma 6 della L.R. n. 15/2015;

DATO ATTO, a tal fine, che, con Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri della Giunta Provinciale n.74 del 21/12/2016 è stata da ultimo approvata la seguente dotazione organica di questo Libero Consorzio:

Dotazione Organica al 31 Dicembre 2016					
Categoria Giuridica	Dotazione Organica in relazione ai prepensionamenti e alle modifiche (A)	Dipendenti in servizio (B)	Dipendenti Ex LLP in esubero funzionale collocati in D.O. (C)	Dipendenti i servizio al 31 Dicembre 2016 (B + C)	Posti vacanti in D.O. al 31/12/2016 (A) - (B+C)
Dirigenti	3	2		2	1
Categoria RS	31	16		16	15
Categoria D	65	49		49	16
Categoria C	56	17	1	18	38
Categoria RS	45	22		22	23
Categoria B	79	51	2	53	26
Categoria A	15	12	3	15	0
TOTALI	294	169	6	175	119

RILEVATO CHE:

- alla data di adozione del presente provvedimento risultano in servizio presso l'Ente le seguenti unità di personale, a tempo determinato ed indeterminato

Personale in servizio alla data odierna proposta			
Cat.	Pos. Econ.	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato
Dir.	Dir.	0	2*
CCNG	CCNG	1	
D	D6	7	1*
D	D5	11	
D	D4	6	
D	D3	5	
D	D2	13	
D	D1	2	1
C	C5	1	
C	C4	1	
C	C3	1	
C	C2	6	
C	C1	1	48

B	B7	5	
B	B6	2	
B	B5	5	
B	B4	6	
B	B2	37	
B	B1	0	40
A	A4	1	
A	A3	2	
A	A2	11	
A	A1	1	
Totale		125	92

* n. 1 Funzionario in servizio come Dirigente a tempo determinato (ex art. 110 D.Lgs n.267/00)

* n. 1 Dirigente Tecnico appartenente alla Regione Siciliana, in assegnazione temporanea

* n. 1 Funzionario tecnico in convenzione con il Comune di Barrafranca

- è stata disposta, da ultimo, dal Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio con i poteri della Giunta Provinciale con la Deliberazione n. 75 del 29/12/2020, la prosecuzione giuridica ed economica dei n. 89 contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato e parziale stipulati con i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, c. 1, della L.R. n. 5/2014, fino al 31.12.2021, senza soluzione di continuità, prosecuzione funzionale, ai sensi dell'art. 26 comma 6-bis della L.R. n. 8/2018 all'avvio delle relative procedure di stabilizzazione;

- è stato approvato il nuovo organigramma dell' Ente, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 66 del 23/12/2020 che ne prevede, tra l'altro, l'articolazione nei seguenti n. 3 Settori, oltre che la relativa articolazione in servizi:

- ✓ Settore I " Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali;
- ✓ Settore II " Finanze e patrimonio mobiliare;
- ✓ Settore III " Territorio, pianificazione, ambiente e lavori pubblici.

- allo stato, il Settore I, "Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali", manca, in atto, di un Dirigente titolare, ed è retto a interim dal Segretario Generale; - il Settore II "Finanze e patrimonio mobiliare" manca, in atto, di un Dirigente titolare, ed è retto da un Dirigente a tempo determinato (ex art. 110 D.Lgs n.267/00); - il Settore III "Territorio, pianificazione, ambiente e lavori pubblici", manca, in atto, di un Dirigente titolare ed è retto da un Dirigente Tecnico appartenente alla Regione Siciliana, in assegnazione temporanea.

VISTO l'art. 1 comma 557 della L. 296/2016 e dato atto che l'Ente ha assicurato, come si rinviene in atti, la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso:

- ✓la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- ✓il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2016 e dato atto che l'Ente, a decorrere dall'anno 2014, come si rinviene in atti, ha assicurato il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;

DATO ATTO, con riferimento al detto valore medio e tenuto conto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore II di questo Libero Consorzio, giusta nota prot. n. 1739 del 27/01/2021, che con riferimento agli anni 2021/2022/2023 è rispettato il limite di spesa del personale, come si evince dal seguente prospetto:

ANNO	Spesa personale	Maggiore spesa	Risparmi cessazione	Spesa annua personale	Costo a carico della Regione Sicilia	Spesa annua del personale (al netto finanz. regionale)
2021	€ 6.387.338,24	€ 48.695,05	€ 231.877,83	€ 6.204.155,46	€ 1.524.931,55	€ 4.679.223,91
2022	€ 6.204.155,46		€ 187.437,67	€ 6.016.717,79	€ 1.513.583,75	€ 4.503.134,04
2023	€ 6.016.717,79		€ 51.239,43	€ 5.965.478,36	€ 1.504.316,56	€ 4.461.161,80
LIMITE SPESA MEDIA 2011/2012/2013				€ 13.010.192,38		

- che la spesa di personale previsionale del corrente esercizio finanziario, al netto delle componenti escluse, è di **€ 6.387.338,24**, a cui dovrà essere aggiunta la spesa derivante dai rinnovi contrattuali previsti per il corrente anno (*ultimo contratto 2016/2018*), stimata in **€ 250.000,00**, oltre agli eventuali arretrati per il periodo 2019/2020;
- che la spesa di personale dell'esercizio finanziario 2020, al netto delle componenti escluse, è di **€ 7.041.699,11**;
- che la spesa del personale a tempo determinato, relativa all'anno 2009, ai fini della determinazione del tetto delle assunzioni flessibili ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, è di **€ 2.755.446,51**;
- che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, in conseguenza delle cessazioni dal servizio, questo Libero consorzio ha conseguito, anno per anno, le seguenti economie:

Anno	Totale numero dipendenti cessati	Totale economie cessati rapportate ad anno
2015	52	€ 1.493.399,96
2016	47	€ 1.472.766,66
2017	3	€ 76.371,50
2018	12	€ 351.842,26
2019	15	€ 494.805,26
2020	17	€ 472.120,92

- che nel corso del corrente anno 2021 si prevedono, in periodi diversi (*Gennaio, Aprile e Maggio*), n. 9 cessazioni, per un'economia totale di **€ 258.330,37**;

RILEVATO, a fini puramente illustrativi e in considerazione delle riserve già espresse in premessa, con riferimento alle capacità assunzionali degli Enti di area vasta siciliani e alla normativa agli stessi applicabili, ai sensi di quanto disposto dal comma 845 della richiamata legge n. 205/2017, che:

- **nell'anno in corso**, in questo Libero Consorzio, oltre alla stabilizzazione del personale di cui sopra, la cui spesa è a totale carico della Regione Siciliana, sarebbe individuabile, quale quota, ulteriore, utilizzabile per eventuali assunzioni, sul totale delle economie relative ai cessati, quella di seguito indicata:

Economie cessati anno precedente (2020)	Stima Economie cessati anno in corso (2021)	Totale economie	Quota utilizzabile 100% <i>(importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, non superiore al 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III)</i>	Quota utilizzabile 25%
€ 472.120,92	€ 258.330,37	€ 730.451,29		€ 182.612,82
con riferimento alle cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente, sarebbero, inoltre, individuabili le seguenti economie e le seguenti, conseguenziali, quote di utilizzo				
Anno di riferimento	Totale economie cessati		Quota utilizzabile 100% <i>(importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, non superiore al 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III)</i>	Quota utilizzabile 25%
2019	€ 494.805,26			€ 123.701,31
2018	€ 351.842,26			€ 87.960,56
2017	€ 76.371,50			€ 19.092,875
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO IN CORSO E TRIENNIO PRECEDENTE € 413.367,565				

ciò, tenuto conto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore II di questo Libero Consorzio che, con nota prot. n. 2171 del 03/02/2021, ha reso noto che l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, negli anni di riferimento di cui sopra è superiore al 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dal comma 845 della richiamata legge n. 205/2017, *"la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25%"*.

DATO ATTO che, in sede di ricognizione annuale dei fabbisogni, in atti, è emerso che:

- i Settori di questo Libero Consorzio necessitano, stabilmente, delle unità di personale, in atto, in servizio con contratto di lavoro, part-time, a tempo determinato, in scadenza al 31/12/2021;
- tenuto conto delle disponibilità finanziarie di questo Ente e dei relativi vincoli assunzionali, per fare fronte alle esigenze organizzative dei singoli Settori e per meglio realizzare gli obiettivi dell'Ente, sarebbe auspicabile che, venisse elevato il monte ore settimanale individuale di detto personale, in una maniera da calibrare, più dettagliatamente, in un successivo momento, se assentito dall'Amministrazione;
- in aggiunta al personale di cui sopra e al personale a tempo indeterminato, in atto, in servizio presso i diversi settori di questo Ente, in considerazione dei carichi di lavoro ascritti e tenuto conto delle criticità rilevate, è stato stimato che, in alternativa o in aggiunta all'elevazione oraria di cui sopra, sarebbero, altresì, necessarie le seguenti ulteriori unità di personale, a tempo indeterminato:

Fabbisogno aggiuntivo al personale in servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato, alla data di adozione del presente provvedimento		
Profilo Professionale	Categoria	Tempo pieno e indeterminato
Dirigente Tecnico	Dirigente	1
Dirigente Contabile	Dirigente	1
Dirigente Amministrativo	Dirigente	1
Funzionario Direttivo Tecnico	D	3
Funzionario Amministrativo	D	5
Funzionario contabile	D	2
Specialista attività contabile	D	2
Istruttore contabile	C	5
Istruttore amministrativo	C	2
Istruttore tecnico	C	3
Collaboratore amministrativo	B	1
Centranilista	B	2
Ausiliario	A	2

PRESO ATTO delle dette esigenze e ritenuto che, per le argomentazioni già espresse in premessa, questo Ente possa, allo stato, esercitare le proprie capacità assunzionali relativamente alla stabilizzazione del suo personale precario, in atto in servizio, inserite nell'elenco di cui all'art. 30, c. 1, della L.R. n. 5/2014;

DATO ATTO, altresì, che, allo scopo di rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente e garantirne la relativa funzionalità, compatibilmente con il quadro normativo sopra delineato:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n. 81 del 31/12/2020 è stata disposta l'utilizzazione temporanea e parziale di un funzionario tecnico, per dodici mesi e n. 12 ore settimanali, con effetto dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021, così come previsto dal piano triennale del fabbisogno di questo Libero Consorzio, approvato con Deliberazione n. 58 del 21/12/2020; la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 4 Gennaio 2021;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 23/2020 si è preso atto che *"a seguito di formale istanza presentata da questo Libero Consorzio alla Regione Siciliana, Assessorato Reg.le Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020 è stata disposta, ai sensi dell'art. 47 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica Dirigenziale della Regione Siciliana, quadriennio giuridico 2002 - 2005, l'assegnazione temporanea del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, presso il libero Consorzio Comunale di Enna, fino al 31/12/2021, con decorrenza dalla data di presa servizio che, sin, d'ora si stabilisce nel 20.07.2020"*;

RITENUTO, ancora, nel rispetto delle dette esigenze organizzative, rilevata la totale assenza di figure dirigenziali titolari a tempo indeterminato all'interno di questo Libero Consorzio, allo scopo di garantirne la relativa funzionalità, di:

- individuare n. 1 Dirigente tecnico di altro Ente da destinare al III Settore *Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori pubblici* in via temporanea, condivisa e parziale per un periodo pari, complessivamente, ad anni uno, anche a mezzo della proroga dell'incarico di assegnazione temporanea disposto dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020, in favore di questo libero Consorzio e nei confronti del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, dal 1/01/2022 al 31/12/2022;
- individuare n. 1 Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore *"Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali"*, in via temporanea, condivisa e parziale, per gli anni 2021 e 2022;

RITENUTO, pertanto, che nel piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023 dovrà essere previsto, oltre alla stabilizzazione di tutto il personale precario che ne abbia titolo, in servizio presso questo Libero Consorzio:

- il mantenimento della convenzione per utilizzo di n. 1 funzionario tecnico per il III Settore - Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale di Enna, per un costo annuo stimato di € 19.260,93 (*convenzione con il Comune di Barrafranca avente ad oggetto l'utilizzazione in via temporanea e a tempo parziale (50%), dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021, per n. 12 ore settimanali;*)
- l'individuazione di n. 1 Dirigente tecnico di altro Ente da destinare al III Settore *Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori pubblici* in via temporanea, condivisa e parziale per un periodo pari, complessivamente, ad anni uno, anche a mezzo della

proroga dell'incarico di assegnazione temporanea disposto dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020, in favore di questo libero Consorzio e nei confronti del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, dal 1/01/2022 al 31/12/2022;

- l'individuazione di n. 1 Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore *"Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali"*, in via temporanea, condivisa e parziale, per gli anni 2021 e 2022;

DATO ATTO che:

- l'importo di €. **1.524.931,55** per l'e.f. 2021, di €. **1.513.583,75**, per l' e.f. 2022 e di € **1.504.316,56**, **per l' e.f. 2023**, derivante da finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana per garantire la stabilizzazione degli ex precari, non concorre al calcolo della spesa del personale, ai sensi dell'art. art. 3 comma 2, L.R. 27/2016 ed ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 75/2017, per cui la spesa del personale per gli anni 2021, 2022 e 2023, è ulteriormente ridotta ad € **4.679.223,91** per l'anno 2021, ad € **4.503.134,04**, per l' anno 2022 e ad € **4.461.161,80**, **per l' anno 2023**;

- la spesa del personale complessiva, sia nell'anno 2021, pari ad € **6.387.338,24**, sia nell'anno 2022, pari ad € **6.204.155,46** e nell' anno 2023, pari ad € **6.016.717,79** risulta notevolmente inferiore al valore medio della spesa del personale rilevabile dai rendiconti del triennio 2011, 2012 e 2013, pari ad € **13.010.192,38** che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del D.L. 24/6/2014 n. 90, costituisce, al momento, con le riserve espresse in premessa, il limite di spesa del personale da rispettare, da parte degli enti, ai fini del piano delle assunzioni;

- il sistema ordinamentale attuale che governa la programmazione del fabbisogno del personale transita dalla necessità di definirlo in termini quali-quantitativi dinamicamente misurati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ora riferiti alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, della programmazione e degli obiettivi da realizzare, ora riferiti alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'Ente;

- il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, pertanto, deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dai limiti di spesa di personale previsti, oltre a garantire coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria dell'Ente e con il ciclo della performance, quindi con le priorità strategiche dell'Ente e con gli obiettivi individuati nel triennio, così pervenendo a individuare le professionalità infungibili, evitare logiche di mera sostituzione, tenere in considerazione le nuove professioni e le competenze professionali innovative, privilegiando il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 6 del 5/02/2021 con la quale è stata attestata l'insussistenza di situazioni di eccedenza e soprannumero del personale dell'Ente;

Dato atto che prima dell'adozione, sui contenuti del presente provvedimento, dovrà provvedersi alla verifica contabile (parere) da parte del Settore II e da parte del Collegio dei Revisori, nonché svilupparsi incontro di presentazione alle OOSS come da intendimento dell'Amministrazione;

VISTO il D.Lgs.

267/2000;

VISTA la L.R. n.

48/1991;

VISTA la L.R. n.

30/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI DARE ATTO della ricognizione del personale in servizio nell'Ente alla data odierna, e della forza effettiva di n. 217 unità, così composta:

Personale in servizio alla data odierna proposta			
Cat.	Pos. Econ.	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato
Dir.	Dir.	0	2*
CCNG	CCNG	1	
D	D6	7	1*
D	D5	11	
D	D4	6	
D	D3	5	
D	D2	13	
D	D1	2	1
C	C5	1	
C	C4	1	
C	C3	1	
C	C2	6	
C	C1	1	48
B	B7	5	
B	B6	2	
B	B5	5	
B	B4	6	
B	B2	37	
B	B1	0	40
A	A4	1	
A	A3	2	

A	A2	11	
A	A1	1	
Totale		125	92

* n. 1 funzionario in servizio come Dirigente a tempo determinato (ex art. 110 D.Lgs n.267/00)

* n. 1 Dirigente Tecnico appartenente alla Regione Siciliana, in assegnazione temporanea

* n. 1 Funzionario tecnico in convenzione con il Comune di Barrafranca

2) **DI DARE ATTO**, altresì, sulla scorta della ricognizione pervenute, e condivisi i profili e le proiezioni di attualizzazione rappresentate e qui fatte proprie, che, al superiore status è stato stimato incremento nel modo che segue:

Personale in servizio alla data di adozione del provvedimento				Fabbisogno aggiuntivo
Cat.	Pos. Econ.	Tempo pieno e Indeterminato	Tempo Determinato	Tempo pieno e indeterminato
Dir.	Dir.	0	2*	3
CCNG	CCNG	1		
D	D6	7	1*	
D	D5	11		
D	D4	6		
D	D3	5		
D	D2	13		
D	D1	2	1	12
C	C5	1		
C	C4	1		
C	C3	1		
C	C2	6		
C	C1	1	48	10
B	B7	5		
B	B6	2		
B	B5	5		
B	B4	6		
B	B2	37		

B	B1	0	40		3
A	A4	1			
A	A3	2			
A	A2	11			
A	A1	1			2
Totale		125	92		20

3) DI DARE ATTO che il Libero Consorzio Comunale di Enna non presenta per l'anno 2021 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, non ha quote di scopertura della quota obbligatoria riservata e alle varie categorie protette (legge 68/99), e che, preso atto dell'analisi del fabbisogno di personale, effettuata in sede di ricognizione annuale, compatibilmente al quadro normativo sopra delineato, si determina di procedere, **esclusivamente e fin quando non risulterà chiaramente assentito sulla possibilità di dar corso ai processi assunzionali ordinari per gli Enti di area vasta siciliani**, al reclutamento per l'anno 2021 e seguenti del personale come sotto indicato, con ciò conseguendo la definizione in aggiornamento della strutturazione organica;

4) DI APPROVARE, nei conseguenti termini, il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021 - 2023, **e procedere** come segue:

ANNO 2021

a)**assunzione a tempo indeterminato di n. 89** unità di personale, in atto in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Enna, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, provenienti dal bacino dei lavoratori appartenenti al precariato di lunga durata nella Regione Siciliana, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014(di cui n. 20 lavoratori appartenenti al regime transitorio dei L.S.U. ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006; n. 69 lavoratori ex LL.RR. n. 21/2003), ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 (cd processo di stabilizzazione), in ragione della speciale disposizione di cui all'art. 22, comma 3, della LR 1/2019 per un costo annuale stimato di euro 1.524.931,55 a totale carico della Regione Siciliana, come da argomentazioni meglio esposte in premessa, per le categorie e le ore di cui alla seguente tabella:

Cat.	Pos. Econ.	N. unità	Prof. Prof.le	N. ore settimana li da c
D	D1	1	Specialista in attività amministrative	18h
C	C1	12	Istruttore amministrativo	18h
C	C1	10	Istruttore amministrativo	24h

C	C1	9	Istruttore tecnico	18h
C	C1	2	Istruttore tecnico	24h
C	C1	5	Istruttore Contabile	18h
C	C1	5	Istruttore Contabile	24h
C	C1	1	Istruttore di Vigilanza	18h
C	C1	2	Istruttore di Vigilanza	24h
C	C1	2	Istruttore Informatico	18h
B	B1	7	Collaboratore Amministrativo	20h
B	B1	32	Collaboratore Tecnico Stradale	20h
B	B1	1	Collaboratore Tecnico Stradale	24h

totali

Totale Cat. D	1
Totale Cat. C	48
Totale Cat. B	40
TOTALE UNITA'	89

b) individuazione di **n. 1** Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali", in via temporanea, condivisa e parziale, dal 1/03/2021 e fino al 31/12/2021;

Si dà atto che, giusta programmazione 2020/2020, per l'anno 2021 sussiste convenzione per utilizzo di n. 1 funzionario tecnico per il III Settore - Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale di Enna, per un costo annuo stimato di € 19.260,93 (convenzione con il Comune di Barrafranca avente ad oggetto l'utilizzazione in via temporanea e a tempo parziale (50%), dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021, per n. 12 ore settimanali;**)**

ANNO 2022

a) **individuazione di n. 1** Dirigente tecnico di altro Ente da destinare al III Settore *Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori pubblici* in via temporanea, condivisa e parziale per un periodo pari, complessivamente, ad anni uno, anche a mezzo della proroga dell'incarico di assegnazione temporanea disposto dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020, in favore di questo libero Consorzio e nei confronti del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, dal 1/01/2022 al 31/12/2022;

b) **individuazione di n. 1** Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali", in via temporanea, condivisa e parziale;

ANNO 2023

Non si pianifica nessuna assunzione attesa l'incertezza del quadro istituzionale e finanziario dei Liberi Consorzi Comunali nella Regione Siciliana, con riserva di intervenire nelle successive annualità per la modifica e l'integrazione del presente Piano in considerazione di successivi futuri sviluppi della situazione.

5) DI DARE ATTO, altresì, che:

- l'importo di € **1.524.931,55** per l'e.f. 2021, di € **1.513.583,75**, per l' e.f. 2022 e di € **1.504.316,56**, **per l' e.f. 2023**, derivante da finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana per garantire la stabilizzazione degli ex precari, non concorre al calcolo della spesa del personale, ai sensi dell'art. 3 comma 2, L.R. 27/2016 ed ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 75/2017, per cui la spesa del personale per gli anni 2021, 2022 e 2023, è ulteriormente ridotta ad € **4.679.223,91** per l'anno 2021, ad € **4.503.134,04**, per l' anno 2022 e ad € **4.461.161,80**, **per l' anno 2023**;
- l'assunzione a tempo indeterminato e parziale del personale destinatario del processo di stabilizzazione non risulta comportare spesa a carico dell'Ente per effetto di quanto sopra argomentato e ricostruito;
- la spesa del personale complessiva, sia nell'anno 2021, pari ad € **6.387.338,24** , sia nell'anno 2022, pari ad € **6.204.155,46** e nell' anno 2023, pari ad € **6.016.717,79** risulta notevolmente inferiore al valore medio della spesa del personale rilevabile dai rendiconti del triennio 2011,2012 e 2013, pari ad € **13.010.192,38** che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del dl D.L. 24/6/2014 n. 90, costituisce, al momento, con le riserve espresse in premessa, il limite di spesa del personale da rispettare, da parte degli enti, ai fini del piano delle assunzioni;
- resta preliminare all'esecuzione del Piano la verifica del rispetto di tutte le condizioni normative e giuscontabili che lo governano, tra cui il disposto dell'art. 9, comma 1-quinquies, del DL 113/2016 conv. in L 160/2016 e successive modifiche e integrazioni.

6) DI DICHIARARE la deliberazione approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio
Gestione risorse umane e trattamento giuridico
Dott.ssa Daniela Rizzuto

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e trattamento giuridico.

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs. N 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla **regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa** , il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

APPROVA

la superiore proposta redatta dal Responsabile del Servizio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, facendola propria e in tali termini inoltrandola per l'acquisizione dei pareri e infine all'organo di governo.

Enna li, 23/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di DIRIGENTE ad interim del
Settore 1°

IACONO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Commissario Straordinario

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del II Settore;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITI, tramite collegamento in video conferenza, i rappresentanti delle OO.SS. nelle persone di:

Vancheri Gianluca , CISL

La Valle Giovanni, CGIL

Toscano Angela, CSA

SENTITI, altresì, le R.S.U. Nelle persone di:

Colombo Anna

Privitera Loredana

Politi Basilio.

PRESO ATTO che tutti i superiori rappresentanti sindacali si sono espressi favorevolmente sull'atto in disamina;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione
2. di **DICHIARARE**, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L. R. 44/91 , per le motivazioni esposte.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

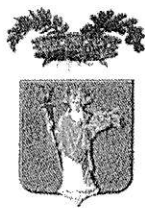
Michele Iacono

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Girolamo Di Fazio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(L.R. 15/2015)

Già Provincia Regionale di Enna

C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Fax 0935.500429

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 4 del 4 Marzo 2021

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AVENTE AD OGGETTO: **Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023. Piano operativo annuale. Rideterminazione della dotazione organica.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, procede all'esame della proposta di deliberazione citata in oggetto alla quale per economia espositiva si rinvia.

Ciò posto, si prende atto di quanto segue:

- con riferimento al valore medio di cui in narrativa della proposta in esame e tenuto conto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore II di questo Libero Consorzio, giusta nota prot. n. 1739 del 27/01/2021, che con riferimento agli anni 2021/2022/2023 è rispettato il limite di spesa del personale, come si evince dal seguente prospetto:

ANNO	Spesa personale	Maggiore spesa	Risparmi cessazione	Spesa annua personale	Costo a carico della Regione Sicilia	Spesa annua del personale (al netto finanz. regionale)
2021	€ 6.387.338,24	€ 48.695,05	€ 231.877,83	€ 6.204.155,46	€ 1.524.931,55	€ 4.679.223,91
2022	€ 6.204.155,46		€ 187.437,67	€ 6.016.717,79	€ 1.513.583,75	€ 4.503.134,04
2023	€ 6.016.717,79		€ 51.239,43	€ 5.965.478,36	€ 1.504.316,56	€ 4.461.161,80
LIMITE SPESA MEDIA 2011/2012/2013				€ 13.010.192,38		

- a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, in conseguenza delle cessazioni dal servizio, questo Libero consorzio ha conseguito, anno per anno, le seguenti economie:

Anno	Totale numero dipendenti cessati	Totale economie cessati rapportate ad anno
2015	52	€ 1.493.399,96
2016	47	€ 1.472.766,66
2017	3	€ 76.371,50
2018	12	€ 351.842,26
2019	15	€ 494.805,26
2020	17	€ 472.120,92

- nel corso del corrente anno 2021 si prevedono, in periodi diversi (*Gennaio, Aprile e Maggio*), n. 9 cessazioni, per un'economia totale di € 258.330,37;

- ai sensi di quanto disposto dal comma 845 della richiamata legge n. 205/2017, - **nell'anno in corso**, in questo Libero Consorzio, oltre alla stabilizzazione del personale di cui sopra, la cui spesa è a totale carico della Regione Siciliana, sarebbe individuabile, quale quota, ulteriore, utilizzabile per eventuali assunzioni, sul totale delle economie relative ai cessati, quella di seguito indicata:

Economie cessati anno precedente (2020)	Stima Economie cessati anno in corso (2021)	Totale economie	Quota utilizzabile 100% <i>(importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, non superiore al 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III)</i>	Quota utilizzabile 25%
€ 472.120,92	€ 258.330,37	€ 730.451,29		€ 182.612,82
con riferimento alle cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente, sarebbero, inoltre, individuabili le seguenti economie e le seguenti, consequenziali, quote di utilizzo				
Anno di riferimento	Totale economie cessati		Quota utilizzabile 100% <i>(importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, non superiore al 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III)</i>	Quota utilizzabile 25%
2019	€ 494.805,26			€ 123.701,31
2018	€ 351.842,26			€ 87.960,56
2017	€ 76.371,50			€ 19.092,875
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO IN CORSO E TRIENNIO PRECEDENTE € 413.367,565				

ciò, tenuto conto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore II di questo Libero Consorzio che, con nota prot. n. 2171 del 03/02/2021, ha reso noto che l' importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, negli anni di riferimento di cui sopra è superiore al 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dal comma 845 della richiamata legge n. 205/2017, *“la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25%”*.

Preso , altresì atto che, in sede di ricognizione annuale dei fabbisogni, in atti, è emerso che:

- i Settori di questo Libero Consorzio necessitano, stabilmente, delle unità di personale, in atto, in servizio con contratto di lavoro, part-time, a tempo determinato, in scadenza al 31/12/2021;
- tenuto conto delle disponibilità finanziarie di questo Ente e dei relativi vincoli assunzionali, per fare fronte alle esigenze organizzative dei singoli Settori e per meglio realizzare gli obiettivi dell'Ente, sarebbe auspicabile che, venisse elevato il monte ore settimanale individuale di detto personale, in una maniera da calibrare, più dettagliatamente, in un successivo momento, se assentito dall'Amministrazione;
- in aggiunta al personale di cui sopra e al personale a tempo indeterminato, in atto, in servizio presso i diversi settori di questo Ente, in considerazione dei carichi di lavoro ascritti e tenuto conto delle criticità rilevate, è stato stimato che, in alternativa o in aggiunta all' elevazione oraria di cui sopra, sarebbero, altresì, necessarie le seguenti ulteriori unità di personale, a tempo indeterminato:

Fabbisogno aggiuntivo al personale in servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato, alla data di adozione del presente provvedimento		
Profilo Professionale	Categoria	Tempo pieno e indeterminato
Dirigente Tecnico	Dirigente	1
Dirigente Contabile	Dirigente	1
Dirigente Amministrativo	Dirigente	1
Funzionario Direttivo Tecnico	D	3
Funzionario Amministrativo	D	5
Funzionario contabile	D	2
Specialista attività contabile	D	2
Istruttore contabile	C	5
Istruttore amministrativo	C	2
Istruttore tecnico	C	3
Collaboratore amministrativo	B	1
Centranilista	B	2
Ausiliario	A	2

PRESO ATTO delle dette esigenze e ritenuto che, per le argomentazioni già espresse in premessa, questo Ente possa, allo stato, esercitare le proprie capacità assunzionali relativamente alla stabilizzazione del suo personale precario, in atto in servizio, inserite nell'elenco di cui all'art. 30, c. 1, della L.R. n. 5/2014;

PRESO ATTO, altresì, che, allo scopo di rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente e garantirne la relativa funzionalità, compatibilmente con il quadro normativo sopra delineato:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n. 81 del 31/12/2020 è stata disposta l'utilizzazione temporanea e parziale di un funzionario tecnico, per dodici mesi e n. 12 ore settimanali, con effetto dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021, così come previsto dal piano triennale del fabbisogno di questo Libero Consorzio, approvato con Deliberazione n. 58 del 21/12/2020; la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 4 Gennaio 2021;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 23/2020 si è preso atto che *"a seguito di formale istanza presentata da questo Libero Consorzio alla Regione Siciliana, Assessorato Reg.le Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020 è stata disposta, ai sensi dell'art. 47 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica Dirigenziale della Regione Siciliana, quadriennio giuridico 2002 – 2005, l'assegnazione temporanea del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, presso il libero Consorzio Comunale di Enna, fino al 31/12/2021, con decorrenza dalla data di presa servizio che, sin, d'ora si stabilisce nel 20.07.2020"*;

Preso atto che l'amministrazione ha RITENUTO, ancora, nel rispetto delle dette esigenze organizzative, rilevata la totale assenza di figure dirigenziali titolari a tempo indeterminato all'interno di questo Libero Consorzio, allo scopo di garantirne la relativa funzionalità, di:

- individuare n. 1 Dirigente tecnico di altro Ente da destinare al III Settore *Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori pubblici* in via temporanea, condivisa e parziale per un periodo pari, complessivamente, ad anni uno, anche a mezzo della proroga dell'incarico di assegnazione temporanea disposto dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020, in favore di questo libero Consorzio e nei confronti del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, dal 1/01/2022 al 31/12/2022;
- individuare n. 1 Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore *"Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali"*, in via temporanea, condivisa e parziale, per gli anni 2021 e 2022;

Preso, altresì atto che nel piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023 dovrà essere previsto, oltre alla stabilizzazione di tutto il personale precario che ne abbia titolo, in servizio presso questo Libero Consorzio:

- il mantenimento della convenzione per utilizzo di n. 1 funzionario tecnico per il III Settore - Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale di Enna, per un costo annuo stimato di € 19.260,93 (*convenzione con il Comune di Barrafranca avente ad oggetto l'utilizzazione in via temporanea e a tempo parziale (50%), dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021, per n. 12 ore settimanali;*)

- l'individuazione di n. 1 Dirigente tecnico di altro Ente da destinare al III Settore *Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori pubblici* in via temporanea, condivisa e parziale per un periodo pari, complessivamente, ad anni uno, anche a mezzo della proroga dell'incarico di assegnazione temporanea disposto dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020, in favore di questo libero Consorzio e nei confronti del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, dal 1/01/2022 al 31/12/2022;

- l'individuazione di n. 1 Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore *"Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali"*, in via temporanea, condivisa e parziale, per gli anni 2021 e 2022;

Preso atto che :

- l'importo di € **1.524.931,55** per l'e.f. 2021, di € **1.513.583,75**, per l' e.f. 2022 e di € **1.504.316,56**, per l' e.f. 2023, derivante da finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana per garantire la stabilizzazione degli ex precari, non concorre al calcolo della spesa del personale, ai sensi dell'art. 3 comma 2, L.R. 27/2016 ed ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 75/2017, per cui la spesa del personale per gli anni 2021, 2022 e 2023, è ulteriormente ridotta ad € **4.679.223,91** per l'anno 2021, ad € **4.503.134,04**, per l' anno 2022 e ad € **4.461.161,80**, per l' anno 2023;

- la spesa del personale complessiva, sia nell'anno 2021, pari ad € **6.387.338,24**, sia nell'anno 2022, pari ad € **6.204.155,46** e nell' anno 2023, pari ad € **6.016.717,79** risulta notevolmente inferiore al valore medio della spesa del personale rilevabile dai rendiconti del triennio 2011, 2012 e 2013, pari ad € **13.010.192,38** che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del D.L. 24/6/2014 n. 90, costituisce, al momento, con le riserve espresse in premessa, il limite di spesa del personale da rispettare, da parte degli enti, ai fini del piano delle assunzioni;

- il sistema ordinamentale attuale che governa la programmazione del fabbisogno del personale transita dalla necessità di definirlo in termini quali-quantitativi dinamicamente misurati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ora riferiti alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, della programmazione e degli obiettivi da realizzare, ora riferiti alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'Ente;

- il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, pertanto, deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dai limiti di spesa di personale previsti, oltre a garantire coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria dell'Ente e con il ciclo della performance, quindi con le priorità strategiche dell'Ente e con gli obiettivi individuati nel triennio, così pervenendo a individuare le professionalità infungibili,

evitare logiche di mera sostituzione, tenere in considerazione le nuove professioni e le competenze professionali innovative, privilegiando il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

A seguito di tutto quanto precede, per mezzo della proposta in esame si intende:

1) **DI DARE ATTO** della ricognizione del personale in servizio nell'Ente alla data odierna, e della forza effettiva di n. 217 unità, così composta:

Personale in servizio alla data odierna proposta			
Cat.	Pos. Econ.	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato
Dir.	Dir.	0	2*
CCNG	CCNG	1	
D	D6	7	1*
D	D5	11	
D	D4	6	
D	D3	5	
D	D2	13	
D	D1	2	1
C	C5	1	
C	C4	1	
C	C3	1	
C	C2	6	
C	C1	1	48
B	B7	5	
B	B6	2	
B	B5	5	
B	B4	6	
B	B2	37	
B	B1	0	40
A	A4	1	
A	A3	2	
A	A2	11	
A	A1	1	
Totale		125	92

* n. 1 funzionario in servizio come Dirigente a tempo determinato (ex art. 110 D.Lgs n.267/00)

* n. 1 Dirigente Tecnico appartenente alla Regione Siciliana, in assegnazione temporanea

* n. 1 Funzionario tecnico in convenzione con il Comune di Barrafranca

2) **DI DARE ATTO**, altresì, sulla scorta della ricognizione pervenute, e condivisi i profili e le proiezioni di attualizzazione rappresentate e qui fatte proprie, che, al superiore status è stato stimato incremento nel modo che segue:

Personale in servizio alla data di adozione del provvedimento				Fabbisogno aggiuntivo
Cat.	Pos. Econ.	Tempo pieno e Indeterminato	Tempo Determinato	Tempo pieno e indeterminato
Dir.	Dir.	0	2*	3
CCNG	CCNG	1		
D	D6	7	1*	
D	D5	11		
D	D4	6		
D	D3	5		
D	D2	13		
D	D1	2	1	12
C	C5	1		
C	C4	1		
C	C3	1		
C	C2	6		
C	C1	1	48	10
B	B7	5		
B	B6	2		
B	B5	5		
B	B4	6		
B	B2	37		
B	B1	0	40	3
A	A4	1		
A	A3	2		
A	A2	11		
A	A1	1		2
Totale		125	92	20

3) **DI DARE ATTO** che il Libero Consorzio Comunale di Enna non presenta per l'anno 2021 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, non ha quote di scoperta della quota obbligatoria riservata e alle varie categorie protette (legge 68/99), e che, preso atto dell'analisi del fabbisogno di personale, effettuata in sede di ricognizione annuale, compatibilmente al quadro normativo sopra delineato, si determina di procedere, **esclusivamente e fin quando non risulterà**

chiaramente assentito sulla possibilità di dar corso ai processi assunzionali ordinari per gli Enti di area vasta siciliani, al reclutamento per l'anno 2021 e seguenti del personale come sotto indicato, con ciò conseguendo la definizione in aggiornamento della strutturazione organica;

4) **DI APPROVARE**, nei conseguenti termini, il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021 – 2023, e **procedere** come segue:

ANNO 2021

a) **assunzione a tempo indeterminato di n. 89** unità di personale, in atto in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Enna, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, provenienti dal bacino dei lavoratori appartenenti al precariato di lunga durata nella Regione Siciliana, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 (di cui n. 20 lavoratori appartenenti al regime transitorio dei L.S.U. ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006; n. 69 lavoratori ex LL.RR. n. 21/2003), ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 (cd processo di stabilizzazione), in ragione della speciale disposizione di cui all'art. 22, comma 3, della LR 1/2019 per un costo annuale stimato di euro 1.524.931,55 a totale carico della Regione Siciliana, come da argomentazioni meglio esposte in premessa, per le categorie e le ore di cui alla seguente tabella:

Cat.	Pos. Econ.	N. unità	Prof. Prof.le	N. ore settimanali da c
D	D1	1	Specialista in attività amministrative	18h
C	C1	12	Istruttore amministrativo	18h
C	C1	10	Istruttore amministrativo	24h
C	C1	9	Istruttore tecnico	18h
C	C1	2	Istruttore tecnico	24h
C	C1	5	Istruttore Contabile	18h
C	C1	5	Istruttore Contabile	24h
C	C1	1	Istruttore di Vigilanza	18h
C	C1	2	Istruttore di Vigilanza	24h
C	C1	2	Istruttore Informatico	18h
B	B1	7	Collaboratore Amministrativo	20h
B	B1	32	Collaboratore Tecnico Stradale	20h
B	B1	1	Collaboratore Tecnico Stradale	24h

totali

Totale Cat. D	1
Totale Cat. C	48
Totale Cat. B	40
TOTALE UNITA'	89

b) individuazione di **n. 1** Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore "Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali", in via temporanea, condivisa e parziale, dal



1/03/2021 e fino al 31/12/2021;

Si dà atto che, giusta programmazione 2020/2020, per l'anno 2021 sussiste convenzione per utilizzo di n. 1 funzionario tecnico per il III Settore - Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale di Enna, per un costo annuo stimato di € 19.260,93 (*convenzione con il Comune di Barrafranca avente ad oggetto l'utilizzazione in via temporanea e a tempo parziale (50%), dal 1/01/2021 e fino al 31/12/2021, per n. 12 ore settimanali;*)

ANNO 2022

a) individuazione di n. 1 Dirigente tecnico di altro Ente da destinare al III Settore *Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori pubblici* in via temporanea, condivisa e parziale per un periodo pari, complessivamente, ad anni uno, anche a mezzo della proroga dell'incarico di assegnazione temporanea disposto dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 3202 del 14/07/2020, in favore di questo libero Consorzio e nei confronti del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, dal 1/01/2022 al 31/12/2022;

b) individuazione di n. 1 Dirigente Amministrativo di altro Ente da destinare al I Settore *"Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali"*, in via temporanea, condivisa e parziale;

ANNO 2023

Non si pianifica nessuna assunzione attesa l'incertezza del quadro istituzionale e finanziario dei Liberi Consorzi Comunali nella Regione Siciliana, con riserva di intervenire nelle successive annualità per la modifica e l'integrazione del presente Piano in considerazione di successivi futuri sviluppi della situazione.

5) DI DARE ATTO, altresì, che:

- l'importo di € **1.524.931,55** per l'e.f. 2021, di € **1.513.583,75**, per l' e.f. 2022 e di € **1.504.316,56**, per l' e.f. 2023, derivante da finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana per garantire la stabilizzazione degli ex precari, non concorre al calcolo della spesa del personale, ai sensi dell'art. 3 comma 2, L.R. 27/2016 ed ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 75/2017, per cui la spesa del personale per gli anni 2021, 2022 e 2023, è ulteriormente ridotta ad € **4.679.223,91** per l'anno 2021, ad € **4.503.134,04**, per l' anno 2022 e ad € **4.461.161,80**, per l' anno 2023;

- l'assunzione a tempo indeterminato e parziale del personale destinatario del processo di stabilizzazione non risulta comportare spesa a carico dell'Ente per effetto di quanto sopra argomentato e ricostruito;

- la spesa del personale complessiva, sia nell'anno 2021, pari ad € **6.387.338,24** , sia nell'anno 2022, pari ad € **6.204.155,46** e nell' anno 2023, pari ad € **6.016.717,79** risulta notevolmente inferiore al valore medio della spesa del personale rilevabile dai rendiconti del triennio 2011,2012 e 2013, pari ad € **13.010.192,38** che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del dl D.L. 24/6/2014 n. 90, costituisce, al momento, con le riserve espresse in premessa, il limite di spesa del personale da rispettare, da parte degli enti, ai fini del piano delle assunzioni;

A seguito di tutto quanto precede, l'Organo scrivente,

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 6 del

5/02/2021 con la quale è stata attestata l'insussistenza di situazioni di eccedenza e soprannumero del personale dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile,

esprime, per quanto di propria competenza parere favorevole alla proposta esaminata.

Si fa carico all'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze, di dare seguito agli adempimenti inerenti conseguenti, con particolare riferimento alla preliminare verifica del rispetto di tutte le condizioni normative e giuscontabili in materia, tra cui il disposto dell'art. 9, comma 1-quinquies, del DL 113/2016 conv. in L 160/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Dott. Mogavero Nicola



Dott. Cimino Giuseppe



Dott. Blancato Carmelo





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Servizio SI.02 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL DIRIGENTE DI SETTORE
(art. 12 L. R. 30/2000)

Sulla proposta n. 319/2021 del Servizio SI.02 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico ad oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 - 2023. PIANO OPERATIVO ANNUALE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA. si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Enna li, 24/02/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(IACONO MICHELE)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Proposta N. 2021 / 319

SI.02 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 - 2023. PIANO OPERATIVO ANNUALE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 12 L. R. n. 30/2000)

VISTO: Si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

F.to Francesco Vicari

Enna lì, 25/02/2021

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)